Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria
A.C. 2434

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2434
Titolo:	Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	16
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il decreto-legge, presentato per la conversione alla Camera dei Deputati, si compone di **16 articoli**, suddivisi in **4 Capi**.

Il **Capo I (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XXV Giochi Olimpici invernali e dei XIV Giochi Paralimpici invernali "Milano Cortina 2026")** comprende gli **articoli da 1 a 5**.

L'**articolo 1** istituisce – come previsto nel Dossier di candidatura – il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull'attuazione del programma di realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Consiglio olimpico è costituito presso il CONI.

L'**articolo 2** stabilisce che la Fondazione "Milano-Cortina 2026" assuma le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi.

L'**articolo 3** autorizza la costituzione della Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026, e ne disciplina la governance. La società ha durata fino al 31 dicembre 2026. Ai medesimi fini e, ove ne ricorrano le condizioni, possono essere nominati uno o più commissari straordinari.

L'**articolo 4** disciplina la concessione di una garanzia dello Stato a favore del Comitato olimpico internazionale.

L'**articolo 5** prevede alcune agevolazioni fiscali applicabili, in particolare, agli atleti partecipanti alle Olimpiadi invernali 2026, al Comitato organizzatore, al CIO e all'IPC.

Il **Capo II (Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle Finali ATP Torino 2021-2025)** comprende gli **articoli da 6 a 9**.

L'**articolo 6** istituisce il Comitato per le Finali ATP e affida alla FIT il compito di curare le attività dirette allo svolgimento delle stesse a Torino negli anni 2021-2025.

L'**articolo 7** autorizza il Comune di Torino ad elaborare il piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali e culturali, connesse alle Finali ATP Torino 2021-2025 e reca disposizioni finalizzate a consentire e semplificare l'esecuzione degli interventi.

L'**articolo 8** riconosce ai soggetti privati che hanno prestato garanzia in favore della FIT per l'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima contratte nei confronti della società ATP Tour,la facoltà di richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato a condizioni di mercato, nei limiti previsti.

L'**articolo 9** reca disposizioni contabili finalizzate al trasferimento annuale in favore della FIT delle somme, già disponibili a legislazione previgente, necessarie per l'organizzazione delle Finali ATP, e assegna ulteriori risorse al medesimo fine.

Il **Capo III (Disciplina del divieto di pubblicizzazione parassitaria)** comprende gli **articoli da 10 a 14**.

L'**articolo 10** vieta le attività di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto *ambush marketing*) poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici, di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale.

L'**articolo 11** definisce l'ambito temporale di vigenza del divieto di pubblicizzazione parassitaria.

L'**articolo 12** reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio amministrativo per le condotte di pubblicizzazione parassitaria

L'**articolo 13** dispone che l'applicazione dei meccanismi sanzionatori contemplati dall'articolo 12 non escluda l'operatività delle altre previsioni di legge poste a tutela dei diritti e degli interessi dei soggetti che assumano di essere stati lesi da attività di pubblicizzazione parassitaria.

L'**articolo 14** consente di registrare come marchi le immagini che riproducono trofei.

Il **Capo IV (Disposizioni finali)** comprende gli **articoli 15 e 16**.

L'**articolo 15** reca una serie di disposizioni finali, tra le quali: la clausola di salvaguardia delle competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e delle Regioni Lombardia, Veneto e Piemonte; la previsione che possano essere dettate ulteriori disposizioni attuative con regolamento adottato con decreto ministeriale o interministeriale *ex* art. 17, co. 3,della legge n.. 400/1988.

L'**articolo 16** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Per quanto attiene al **riparto delle competenze costituzionalmente definite tra lo Stato e le regioni**, si segnala come le disposizioni del decreto – legge attengano, in particolare, alla materia "**ordinamento sportivo"**, attribuito alla **competenza concorrente** ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, come declinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 424 del 2004.

In merito si ricorda che tale sentenza la Corte costituzionale ha chiarito che nella materia dell'ordinamento sportivo – nella quale rientra senza dubbio anche la disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive – "lo Stato deve limitarsi alla determinazione, in materia, dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza con riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 118, primo comma, della Costituzione".

Rileva inoltre la materia "**ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali**", di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Rilevano altresì, per taluni aspetti, le materie "**ordinamento civile**" e "**sistema tributario e contabile dello Stato**", assegnate alla **competenza legislativa esclusiva** dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Con riferimento all'esigenza, a fronte di questo intreccio di competenze, di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, si segnala che l'articolo 15 fa salve le competenze delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento di Bolzano parteciperanno sia al Consiglio olimpico congiunto, di cui all'articolo 1, sia alla Società pubblica "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", di cui all'articolo 3. Le regioni Lombardia e Veneto, insieme ai comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo partecipano sono inoltre soci fondatori della Fondazione "Milano-Cortina 2026", qualificata dall'articolo 2 come comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali.

Senato: Nota breve n. 182
Camera: Nota Questioni regionali n. 90
30 marzo 2020

Camera Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione osservatorio@camera.it - 066760-3855 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0090